

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "HERMANS FESTIVAL"

Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita una Associazione denominata "HERMANS FESTIVAL".

L'associazione ha sede in P.zza S. Maria Maggiore, 1 – 05033 Collescipoli (TR), nei locali adiacenti la sacrestia.

Articolo 2

Durata e scopo

La durata dell'associazione è illimitata.

Non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale.

Essa ha lo scopo di:

organizzare e gestire la stagione concertistica dell'Hermans Festival

promuovere ogni iniziativa tesa a sviluppare la cultura della musica organistica in generale, con particolare riguardo alla musica antica e barocca (organistica e clavicembalistica, vocale, da camera), mediante l'organizzazione di concerti ed ogni altra attività tesa al raggiungimento di tale scopo (incisione di dischi e pubblicazioni);

impegnarsi nella tutela e sviluppo del patrimonio organistico, promuovendo iniziative di restauro nei confronti di strumenti storici ovunque presenti sul territorio ed incentivando la costruzione di nuovi;

promuovere lo studio della letteratura musicale in genere e barocca in particolare, mediante l'organizzazione di corsi di musica, convegni, dibattiti;

curare la manutenzione ordinaria annuale degli organi storici di Collescipoli (TR) e promuovere il restauro-recupero dell'organo di S. Maria del Colle.

tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico, di cui alla legge 1° giugno 1939 n°1089 e al T.U. della Legge 490 del 1999, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/9/1963 n°1049.

L'associazione può svolgere anche altre attività di promozione sociale diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.Lgs. n°460/97 L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussione e altre malleverie; richiedere e gestire entità economiche stanziare per scopi collimati con quelli dell'Associazione.

L'associazione mantiene ed estende i contatti con gli Enti Pubblici e privati, le aziende e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali provvedono alla diffusione della documentazione.

L'associazione cura i contatti diretti ed in particolare con gli Istituti, Istituzioni ed Enti Pubblici e privati, ciò per i seguenti fini:

diffondere gli scopi associativi al fine di costituire un idoneo e riconosciuto punto di riferimento per le problematiche normative, esistenziali e sociali legate allo sviluppo della musica;

proporre e gestire nuove iniziative tese al raggiungimento degli scopi che si prefigge.

Articolo 3

Associati

Sono soci Fondatori coloro che sottoscrivono il presente Statuto e l'atto costitutivo e che provvedono al fine dell'osservazione delle clausole in essi previste.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o le cause di esclusione.

Per gli associati maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

Nella fase della costituzione ricopriranno le cariche associative stabilite nel presente statuto secondo quanto deciso dagli stessi. Possono essere associati ordinari dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, ivi compresi Enti, istituti, Fondazioni ed Istituzioni Pubbliche e Private attraverso i propri rappresentanti. Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti previo accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra. Le domande devono essere presentate in carta libera ed indirizzata al Consiglio Direttivo dell'associazione. La

forma cartacea per esprimere l'adesione è necessaria anche ai fini del rispetto della normativa sulla privacy (legge 675/96).

I soci si distinguono in:

A – Soci fondatori

B – Soci ordinari

C – Soci Benemeriti e sostenitori

D – Soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'associazione.

Sono soci delle categorie B-C le persone e gli enti che aderiscono all'associazione e che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Sono soci benemeriti e sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività della associazione, verranno ammessi con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo. Sono soci onorari coloro che per il loro prestigio in campo musicale possono meglio qualificare l'associazione, e come tali verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, anche senza loro formale domanda.

Articolo 4

Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci delle categorie A-B-C hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli stessi hanno diritto di voto nelle assemblee. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata entro il termine fissato dal consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio. Tutti i soci saranno informati sulle iniziative programmate dall'associazione ed avranno diritto di partecipare a tutte le attività musicali e culturali organizzate dall'associazione in condizioni di privilegio. I medesimi sono obbligati ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 5

Decadenza, Esclusione, Rinuncia

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione e per esclusione; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'esclusione verrà deliberata dall'Assemblea dei soci nei casi di legge e nei confronti di chi:

non osserva le disposizioni dello statuto, del regolamento interno, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione legalmente assunte;

in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione o fomenta dissidi e disordini fra gli associati;

senza giustificato motivo non adempie agli obblighi a qualsiasi titolo presi nei confronti dell'associazione.

I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Articolo 6

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Direttore Artistico.

L'elezione degli organi dell'associazione può non essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7

Retribuzione

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 8

Assemblea

L'assemblea, organo sovrano è composta dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi, deliberati dal Consiglio Direttivo, ed è convocata dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con i contributi sociali. Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio della Regione Umbria.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita, a cura dell'organo amministrativo, con lettera spedita anche a mezzo FAX o E-Mail ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

L'assemblea dei soci si riunirà in prima seduta, all'ora stabilita dal presidente e, in seconda seduta, un'ora dopo.

L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria per:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere e approvare il programma annuale formato dal Consiglio Direttivo;
- approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Deliberazione dell'assemblea

Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche il giorno successivo alla prima.

E' ammessa la rappresentanza per delega ma ogni associato non può rappresentare più di un associato.

Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione sono valide se è presente la maggioranza degli associati.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

Alle assemblee convocate per modificare lo statuto o per sciogliere l'associazione debbono essere almeno presenti i due terzi degli associati iscritti alla data della convocazione dell'assemblea. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto dal Notaio.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 fino a 9 membri eletti la prima volta nell'atto costitutivo, fino alla fine del primo esercizio finanziario, e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

La Parrocchia è membro di diritto del Consiglio Direttivo e pertanto non necessita di voto elettivo da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 3 (nel caso il consiglio direttivo sia composto da 5 membri) o 5 (nel caso il consiglio direttivo sia composto da 9 membri) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo, all'ammontare della quota annua, sull'ammissione dei soci, sulle attività dell'associazione, conferisce e revoca procure.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuto a partecipare alle riunioni. Coloro che non possono, per giustificati motivi, prenderne parte, devono darne avviso per iscritto o giustificazione verbale al Presidente. Gli stessi possono comunque esprimere le proprie volontà tramite delega scritta, nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Ogni membro può rappresentare solamente un altro membro.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto che per la nomina dei membri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili, stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concedere fideiussioni e altre malleverie.

I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di ingiustificata assenza per tre riunioni del consiglio, il consigliere decade automaticamente e va rinominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione; presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti; autorizza le spese straordinarie urgenti indilazionabili e improcrastinabili.

Ad esso è riconosciuto il potere di assumere eccezionalmente provvedimenti straordinari in caso di estrema necessità con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice-Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Il Segretario deve tenere in perfetta regola i libri sociali; si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza; provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati; tiene aggiornato lo schedario, redige i verbali della sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente, dal Segretario dell'assemblea e dai membri del consiglio Direttivo ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore; cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente; provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo, è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che dell'eventuale Collegio dei revisori dei conti; provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso un Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte delle seguenti persone: Presidente, Tesoriere.

Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio Direttivo la situazione di cassa aggiornata, è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.

Articolo 11

Direttore Artistico

Al Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo, spetta il compito di programmare e coordinare lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni che avranno carattere essenzialmente artistico e culturale e curerà la parte artistica per quelle che tale parte comprenderanno. Tale carica, cumulabile e non obbligatoria non dovrà essere ricoperta necessariamente da un socio dell'Associazione, né tanto meno avrà diritto a diventarlo per il solo fatto di aver ricoperto la qualifica Direttore Artistico.

Articolo 12

Patrimonio/finanziamento dell'Associazione ed esercizio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

elargizioni, lasciti, donazioni, fedecommessi ed altro a suo favore;

dalle quote sociali;

beni mobili ed immobili di proprietà;

dal ricavo delle manifestazioni eventualmente svolte non a titolo gratuito;

ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperti dalle seguenti entrate:

le quote ordinarie dei soci;

entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da Enti Pubblici o Privati;

i proventi derivati dagli utili per le eventuali attività svolte dall'Associazione.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il primo esercizio si chiuderà al 31 Dicembre 2006.

Articolo 13

Fondo di costituzione

Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'Associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

Articolo 14 Scioglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.